Direzione centrale Entrate

Legge di Bilancio e Principali novità 2023

v3 21 febbraio 2023

Indice

01

Riduzione del cuneo

- Esonero quota IVS
- Premi di produttività
- Mance
- *Fringe benefits*
- Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa

02

Incentivi occupazione

- Esonero giovani
- Esonero donne svantaggiate
- Esonero percettori RdC

03

Integrazioni salariali

- Adeguamenti Fondi bilaterali
- Proroghe varie
- Nuova misura settore spettacolo

Riduzione del cuneo fiscale

01

Imposta sostitutiva o esclusione dalla base imponibile

Esonero quota IVS a carico del lavoratore

Articolo 1, comma 281, legge di bilancio 2023

In via eccezionale, per i periodi di paga ***dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023****,* ***l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore****, previsto dall'****articolo 1, comma 121,*** *della* ***legge*** *30 dicembre* ***2021, n. 234,*** *è riconosciuto nella misura di* ***2 punti percentuali*** *con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, coma 121, delle legge n. 234 del 2021 ed è* ***incrementato di un ulteriore punto percentuale****, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda* ***l'importo mensile di 1.923 euro,*** *maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.*

Circolare n. 7 del 24 gennaio 2023

L'articolo 1, comma 281, della legge di bilancio 2023 ha stabilito che, per i periodi di paga **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**, l'**esonero sulla quota IVS a carico del lavoratore** di cui all'articolo 1, comma 121, della legge di bilancio 2022 **è riconosciuto**:

- nella misura del **2%**, laddove la **retribuzione** imponibile ai fini previdenziali **non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro,** maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- nella misura del **3%**, laddove la **retribuzione** imponibile ai fini previdenziali **non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro**, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Esonero quota IVS a carico del lavoratore

Disciplina

L'esonero spetta, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in favore di **tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, esclusi i rapporti di lavoro domestico**.

Come espressamente indicato dall'articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, l'esonero in commento è riconosciuto ***"con i medesimi criteri e modalità"*** previsti per l'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021.

L'Istituto ha fornito indicazioni circa la predetta misura con la **circolare n. 43 del 22 marzo 2022** e con il **messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022.**

Pertanto, **per quanto non espressamente indicato** nella circolare n. 7 del 24 gennaio 2023, la disciplina dell'esonero contributivo introdotto dalla legge di bilancio 2023 deve ritenersi **integrata secondo le indicazioni contenute nei suddetti atti**.

Esonero quota IVS a carico del lavoratore

Massimali mensili di retribuzione

Il **rispetto dei massimali retributivi mensili**, individuati dalla norma, **determina** sia il **diritto all'applicabilità** della riduzione contributiva sia **la misura** della stessa, **per il singolo mese di riferimento.**

Ne deriva che:

- laddove la retribuzione imponibile **superi il limite pari a 2.692 euro al mese**, **non spetterà alcuna riduzione** della quota a carico del lavoratore, per il singolo mese di riferimento;
- laddove la retribuzione imponibile **superi il limite pari a 1.923 euro**, **ma** sia, comunque, di importo **minore o pari a 2.692 euro al mese**, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella **misura del 2%**;
- laddove la retribuzione mensile **non superi il limite pari a 1.923 euro**, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella **misura del 3%**.

Esonero quota IVS a carico del lavoratore

Applicazione dell'esonero sulla tredicesima mensilità

L'articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, prevede espressamente che **l'importo mensile massimo della retribuzione imponibile debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima**.

Ratei di tredicesima erogati in un'unica soluzione a dicembre 2023

La riduzione della quota a carico del lavoratore, nel mese di competenza di dicembre 2023, potrà di conseguenza operare **distintamente**:

- sia **sulla retribuzione corrisposta nel mese**, laddove inferiore o uguale al limite di importo di **2.692 euro** (riduzione del 2%) o di **1.923 euro** (riduzione del 3%),
- sia **sull'importo della tredicesima** mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale all'importo di **2.692 euro** (riduzione del 2%) o di **1.923 euro** (riduzione del 3%).

Ratei di tredicesima erogati nei singoli mesi

Laddove i ratei di tredicesima vengano erogati nei singoli mesi, **la riduzione della quota a carico del lavoratore** potrà operare **distintamente**:

- sia **sulla retribuzione lorda** (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%),
- sia **sui ratei di tredicesima**, qualora l'importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l'importo di **224 euro** (pari all'importo di 2.692 euro/12) ovvero di **160 euro** (pari all'importo di 1.923 euro/12).

Esonero quota IVS a carico del lavoratore

Applicazione dell'esonero sulla tredicesima mensilità

La verifica del rispetto delle soglie retributive, ai fini dell'applicabilità della riduzione, nonché ai fini della determinazione della sua entità, deve essere effettuata **in maniera distinta** sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima.

Pertanto, è possibile che, **nel singolo mese, la riduzione applicata sulla retribuzione mensile e la riduzione applicata sul rateo di tredicesima abbiano un'entità diversa.**

Esempio

Se la retribuzione mensile è superiore a 1.923 euro ma inferiore o pari a 2.692 euro, mentre il rateo di tredicesima ha un importo minore o uguale a 160 euro, il lavoratore avrà diritto a una riduzione del 2% sulla retribuzione imponibile mensile e a una riduzione del 3% sul rateo di tredicesima.

Esonero quota IVS a carico del lavoratore

Applicazione dell'esonero sulla tredicesima mensilità

Cessazione del rapporto in corso d'anno

La riduzione di 2 o 3 punti percentuali può essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione. In tali ipotesi, **il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione**. In particolare moltiplicando l'importo di 224 euro o di 160 euro per il numero di mensilità maturate alla data di cessazione.

Considerazioni analoghe valgono anche nelle ipotesi di **inizio** o di **sospensione** del rapporto **nel corso dell'anno**.

Quattordicesima mensilità

Nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l'erogazione della **quattordicesima mensilità**, nel mese di erogazione della stessa, **la riduzione contributiva** del 2% o del 3% **potrà trovare applicazione** solo se l'ammontare della **retribuzione imponibile del mese di riferimento (comprensiva della quattordicesima o dei suoi ratei)**, **non ecceda** l'importo di 2.692 euro (per la riduzione del 2%) o di o di 1.923 euro (riduzione del 3%).

Esonero quota IVS a carico del lavoratore

Con riferimento alla durata dell'esonero, l'espresso riferimento all'applicazione della riduzione contributiva in trattazione ai periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, comporta che **possono essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell'anno in corso**.

Pertanto:

- Nelle ipotesi in cui il lavoratore **abbia cessato** il proprio rapporto di lavoro **entro il 31 dicembre 2022** e, nel corso dell'anno 2023, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l'esonero in trattazione **non può trovare applicazione.**
- Nelle ipotesi in cui il lavoratore **dovesse cessare** il proprio rapporto di lavoro **entro il 31 dicembre 2023** e, nel corso dell'anno 2024, dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l'esonero, nell'anno 2024, su tali ultime competenze, **non potrà trovare applicazione**.
- Nelle ipotesi di **continuità del rapporto di lavoro**, si chiarisce che l'esonero **non potrà trovare applicazione** in riferimento agli **emolumenti erogati nel corso dell'anno 2024**, pur se riferiti all'annualità pregressa (quali, ad esempio, i compensi erogati per attività straordinarie).

Esonero quota IVS a carico del lavoratore

Determinazione del massimale in presenza di più denunce mensili

Rapporto di lavoro unico

Nelle ipotesi in cui, in presenza di un **unico rapporto di lavoro**, siano presenti, nel singolo mese, più denunce individuali per il medesimo lavoratore da parte dello stesso datore di lavoro, i **massimali mensili** di 2.692 euro o di 1.923 euro devono tenere conto della **complessiva retribuzione imponibile**, **riferita al rapporto di lavoro.**

Più rapporti di lavoro

Nelle ipotesi in cui, in presenza di **più rapporti di lavoro** presso il medesimo o distinti datori di lavoro, siano presenti, nel singolo mese, più denunce individuali per uno stesso lavoratore, i **massimali mensili** di 2.692 euro o di 1.923 euro devono essere **valutati autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro**.

Esonero quota IVS a carico del lavoratore

Condizioni di spettanza dell'esonero

L'esonero sulla quota IVS **non assume la natura di incentivo all'assunzione** e, conseguentemente, **non è soggetto all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione** stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Coordinamento con altri incentivi

L'esonero contributivo in trattazione, per la specifica natura di esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, **è cumulabile**, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, **con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente**, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore.

Imposta sostitutiva ed esenzione contributiva

Premi di risultato
Mance
Fringe benefits

Premi di produttività

Presupposti

- Accordo aziendale/territoriale
- Deposito telematico
- Obiettivi incrementali produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione (non necessario per partecipazione agli utili)

Requisiti reddituali

- Somme da lavoro dipendente o da partecipazione agli utili
- **Tetto** € 80.000 reddito anno -1
- **Limite** € 3.000 somme corrisposte nell'anno
- Reddito a tassazione ordinaria, inclusi pensioni e assegni, escluso Welfare

Datori

- Imprenditori
- Datori non imprenditori
- Agenzie di somministrazione
- Escluse AAPP d.lgs. 165
- Inclusi EPE

Mance

Caratteristiche

- Liberalità corrisposte dai clienti
- Destinate ai lavoratori e a questi riversate
- Datore sostituto d'imposta
- Problemi di tracciamento e gestione

Requisiti reddituali

- Somme da lavoro dipendente
- **Tetto** € 50.000 reddito anno -1
- **Limit**e 25% reddito dell'anno

Settori

- Ricettivo-turistico
- Somministrazione alimenti e bevande

Effetti sul cuneo

Premi di produttività in denaro

Imposta sostitutiva IRPEF 5% → Riduzione cuneo per il lavoratore

Premi convertiti in *Welfare* aziendale

- Accordo territoriale o aziendale (NO nazionale)
- Espressa previsione convertibilità

Deducibilità IRES (100% o 5‰)

Esenzione contributiva totale (tranne che per previdenza complementare e assistenza sanitaria) → Azzeramento cuneo per il datore e per il lavoratore

Mance

Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali 5%

Esenzione contributiva totale

Esenzione base calcolo TFR

→ Riduzione cuneo per il lavoratore
Azzeramento cuneo per il datore

Fringe benefits

Esclusione dalla base imponibile del valore normale di beni e servizi

Nel 2022 l'esclusione è stata ampliata fino al limite di valore normale pari a € 3.000, inteso come valore massimo.

Il superamento del limite fa rientrare nel normale regime di imponibilità l'intero ammontare corrisposto nel corso dell'anno

Quale scelta per il datore?

Come gestire il processo?

Messaggio INPS n. 4616 del 22 dicembre 2022

Conguaglio di fine anno in assenza di assoggettamento nel corso del 2022

Aggiunta alla retribuzione e calcolo contribuzione

Conguaglio di fine anno in caso di previo assoggettamento

Recupero contribuzione versata

Denunce di dicembre → variabili retributive

Denunce di gennaio/febbraio → inserimento in denuncia dei dati aggiuntivi → creazione d'ufficio di flussi massivi di regolarizzazione

Denunce successive → regolarizzazioni standard

Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa

Articolo 1, commi 286 e 287, legge di bilancio 2023

I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i ***requisiti minimi*** *previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l'accesso al* ***trattamento di pensione anticipata flessibile*** *possono* ***rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico*** *relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà* ***viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro*** *a tali forme assicurative* ***della quota a carico del lavoratore****, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza,* ***la somma corrispondente*** *alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà,* ***è corrisposta interamente al lavoratore****.*

Le ***modalità di attuazione*** *del comma 286 sono stabilite* ***con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze****, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

Disciplina

L'articolo 1, **comma 286**, della legge di bilancio 2023 prevede che i lavoratori dipendenti – che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile pensionistico (di cui al comma 283) – **possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico**. La somma corrispondente è corrisposta al lavoratore.

L'articolo 1, **comma 287**, della legge di bilancio 2023 demanda la definizione delle modalità attuative a un decreto Mlps/Mef.

Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa

Requisiti

- Rapporto di lavoro subordinato;
- Iscrizione all'AGO e forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- Maturazione dei **requisiti minimi** previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l'accesso al **trattamento di pensione anticipata flessibile**.

Effetti

- Il lavoratore **rinuncia** all'accredito della quota IVS a proprio carico (pari a 9,19%);
- Il datore di lavoro è esonerato dal versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore, che avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata, dal lavoratore, la predetta facoltà;
- Resta fermo in capo al datore di lavoro l'obbligo di versare la quota IVS a suo carico;
- La somma corrispondente alla quota IVS a carico del lavoratore viene erogata in busta paga;
- È stata stimata l'adesione di circa **6.500 soggetti** all'incentivo in esame.

Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa

L'incentivo in esame viene accostato al bonus di cui all'articolo 1, commi da 12 a 17, della legge n. 243/2004 (c.d. «bonus Maroni»), disciplinato dall'Istituto con le **circolari n. 149/2004** e **n. 150/2004**.

Bonus legge n. 243/2004 («bonus Maroni»)

- Si applicava ai soli lavoratori dipendenti del settore privato;
- La rinuncia all'accredito riguardava l'intera contribuzione IVS (quota a carico datore + quota a carico lavoratore);
- La posizione assicurativa del dipendente non veniva quindi più alimentata;
- L'accredito dell'intera quota IVS, erogato nella busta paga del lavoratore, non era considerato imponibile ai fini fiscali (art. 51, co. 2, lett. i-bis, TUIR).

Bonus legge n. 197/2022

- Si applica ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato;
- La rinuncia all'accredito riguarda la sola quota IVS a carico del lavoratore;
- La posizione assicurativa continua ad essere alimentata in relazione alla quota a carico del datore di lavoro.

Incentivi occupazione

02

- Esonero giovani under 36
- Esonero donne svantaggiate
- Esonero percettori RdC

Esonero giovani under 36

Articolo 1, comma 297, legge di bilancio 2023

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ***le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178****, si applicano anche alle* ***nuove assunzioni a tempo indeterminato*** *e alle* ***trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato*** *effettuate dal 1°* ***gennaio 2023 al 31 dicembre 2023****. Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro annui di cui al comma 10 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a* ***8.000 euro****.»*

L'articolo 1, comma 297, della legge di bilancio 2023 **estende l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge di bilancio 2021** alle **assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato** effettuate dal **1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**, innalzando l'importo della misura da 6.000 a **8.000 euro annui**.

L'esonero under 36 previsto dalla legge di bilancio **2023** ha la **medesima disciplina e le medesime caratteristiche** dell'esonero under 36 di cui alla legge di bilancio **2021**, salvo alcuni aspetti (cfr. slide successiva).

Pertanto, per quanto non espressamente previsto, occorre fare riferimento alla disciplina prevista per tale ultimo esonero (cfr. **circolare Inps n. 56 del 21 aprile 2021)**.

Esonero giovani under 36

Esonero under 36 legge di bilancio 2021

- Spetta ai datori di lavoro privati per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel **biennio 2021-2022**;
- È pari al 100 per cento della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, nel limite di **6.000 euro annui**, per la durata di 36 mesi (48 mesi se l'evento incentivabile è realizzato in una regione del Mezzogiorno);
- È subordinato all'**autorizzazione della Commissione europea**, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cfr. art. 1, comma 14, della legge di bilancio 2021). Attualmente, trova applicazione per gli eventi incentivabili realizzati **entro il 30 giugno 2022**.

Esonero under 36 legge di bilancio 2023

- Spetta ai datori di lavoro privati per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;**
- È pari al 100 per cento della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, nel limite di **8.000 euro annui**, per la durata di 36 mesi (48 mesi se l'evento incentivabile è realizzato in una regione del Mezzogiorno);
- È subordinato all'**autorizzazione della Commissione europea**, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cfr. art. 1, comma 299, della legge di bilancio 2023).

Esonero giovani under 36

Requisiti

Il lavoratore, alla data dell'evento incentivato, **non deve aver compiuto il trentaseiesimo anno di età** e non deve essere **mai stato titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** nell'intero corso della vita lavorativa;

I datori di lavoro **non devono aver proceduto**, nei **sei mesi precedenti** l'assunzione, a **licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo** ovvero a **licenziamenti collettivi**;

I datori di lavoro **non devono procedere**, **nei nove mesi successivi** all'assunzione, a **licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo** ovvero a **licenziamenti collettivi**.

Cumulabilità

Non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente **in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro**;

È cumulabile con le agevolazioni consistenti in un abbattimento della **contribuzione previdenziale a carico del lavoratore**.

Esonero donne svantaggiate

Articolo 1, comma 298, legge di bilancio 2023

Al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, ***le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178****, si applicano anche alle* ***nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023****. Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro annui di cui al comma 16 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a* ***8.000 euro****.»*

L'articolo 1, comma 298, della legge di bilancio 2023 **estende l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge di bilancio 2021** alle **assunzioni e alle trasformazioni** effettuate dal **1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**, innalzando l'importo della misura da 6.000 a **8.000 euro annui**.

L'esonero donne svantaggiate previsto dalla legge di bilancio **2023** ha la **medesima disciplina e le medesime caratteristiche** dell'esonero donne svantaggiate di cui alla legge di bilancio **2021**, salvo alcuni aspetti (cfr. slide successiva).

Pertanto, per quanto non espressamente previsto, occorre fare riferimento alla disciplina prevista per tale ultimo esonero (cfr. **circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021**).

Esonero donne svantaggiate

Esonero donne svantaggiate legge di bilancio 2021

- Si applica alle assunzioni, a tempo determinato e indeterminato, e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel **biennio 2021-2022**;
- Ha un importo pari a **6.000 euro annui;**
- È subordinato all'**autorizzazione della Commissione europea**, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cfr. art. 1, comma 18, della legge di bilancio 2021). Attualmente, trova applicazione per gli eventi incentivabili realizzati **entro il 30 giugno 2022**.

Esonero donne svantaggiate legge di bilancio 2023

- Si applica alle assunzioni, a tempo determinato e indeterminato, e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;**
- Ha un importo pari a **8.000 euro annui;**
- È subordinato all'**autorizzazione della Commissione europea**, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cfr. art. 1, comma 299, della legge di bilancio 2023).

Esonero donne svantaggiate

Misura e durata

È pari al **100 per cento della contribuzione datoriale** complessivamente dovuta, nel limite di **8.000 euro annui**, per la **durata** di:

- **12 mesi,** in caso di **assunzione a tempo determinato**;
- **18 mesi**, in caso di **assunzione/trasformazione a tempo indeterminato**.

In caso di trasformazione di un precedente rapporto non agevolato, i 18 mesi decorrono dalla data di trasformazione del rapporto; in caso di trasformazione di un rapportò già agevolato, i 18 mesi decorrono dalla data di assunzione.

Incremento occupazionale netto

È **subordinato alla realizzazione dell'incremento della base occupazionale**, considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (cfr. art. 1, comma 17, della legge di bilancio 2021);

Cumulabilità

È **cumulabile con altri esoneri** o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, **nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.**

Esonero donne svantaggiate

Si considerano lavoratrici svantaggiate:

- donne con almeno **cinquant'anni di età** e **disoccupate da oltre dodici mesi**;
- donne **di qualsiasi età**, **residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti** nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e **prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;**
- donne di **qualsiasi età** che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata **disparità occupazionale di genere** e **prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;**
- donne di **qualsiasi età**, **ovunque residenti** e **prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi**.

Esonero percettori Reddito di Cittadinanza

Articolo 1, commi 294 e 295, legge di bilancio 2023

Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei ***beneficiari del reddito di cittadinanza*** *di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai* ***datori di lavoro privati*** *che,* ***dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023****,* ***assumono*** *tali soggetti con contratto di lavoro* ***subordinato a tempo indeterminato*** *è riconosciuto,* ***per un periodo massimo di dodici mesi****, l'****esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro****, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,* ***nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua****,* ***riparametrato e applicato su base mensile****. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero* ***non si applica ai rapporti di lavoro domestico.***

L'articolo 1, comma 294, della legge di bilancio 2023 ha introdotto un **esonero** pari al **100% dei contributi datoriali** dovuti, nel limite di **8.000 euro** annui, in favore dei datori di lavoro privati, per le **assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato**, effettuate **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, di soggetti **beneficiari del Reddito di Cittadinanza.**

L'esonero ha una **durata massima di 12 mesi** ed è **alternativo all'esonero di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 4/2019**.

È **subordinato** all'**autorizzazione della Commissione europea**, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cfr. art. 1, comma 299, della legge di bilancio 2023).

Esonero percettori Reddito di Cittadinanza

Esonero beneficiari RdC art. 8 del decreto-legge n. 4/2019

- Spetta per le **assunzioni a tempo pieno e indeterminato** di beneficiari di RdC. L'art. 1, co. 74, lett. g), della legge n. 234/2021, ha poi esteso la spettanza dello sgravio anche alle **assunzioni a tempo parziale e determinato**, nonché con contratto di **apprendistato**.
- È pari all'ammontare dei **contributi** previdenziali ed assistenziali **a carico del datore di lavoro e del lavoratore**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL**, nel limite dell'importo mensile del Rdc spettante** al lavoratore assunto e, comunque, **entro il tetto di 780 euro mensili**.

Esonero beneficiari RdC legge di bilancio 2023

- Spetta per le **assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato** effettuate dal 1° **gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**;
- È pari al **100% della contribuzione** dovuta dal **datore di lavoro**, **nel limite** massimo di importo pari a **8.000 euro annui**, riparametrato e applicato su base mensile.

Integrazioni salariali

03

Rifinanziamenti e nuove misure

Adeguamenti, proroghe e novità

Fondi bilaterali
CIGS settori di crisi
Indennità attività discontinue

Integrazioni salariali

Fondi bilaterali di solidarietà

Riallineamento FIS-FBS al sistema CIGO /CIGS

- Strumenti di chiusura del sistema di integrazioni salariali
- Semplificazione e riduzione ad un'unica tipologia di prestazione obbligatoria
- Natura residuale e *provvisoria* vs. strumento ordinario di settore o intersettoriale.

- Ampliamento platea aziende interessate
- Allineamento causali, importo e durata prestazione obbligatoria con quanto previsto per i trattamenti di integrazione salariale
- Termine per l'adeguamento dei FBS esistenti: **30 giugno 2023**
- Conseguenze in caso di mancato rispetto del termine

Obblighi e vincoli – un equilibrio da mantenere

Prestazione obbligatoria

- Causali, importi e durata (in base al requisito dimensionale) adeguati a CIGO/CIGS

Prestazioni facoltative

- Assegno straordinario
- Staffetta generazionale
- Integrazione NASPI
- Finanziamento progetti formativi

Vincolo di sostenibilità

- Verifica finanziaria su 8 anni
- Precostituzione risorse continuative adeguate
- Obbligo pareggio di bilancio
- Stop erogazioni in assenza di disponibilità

Finanziamento

- Aliquota sulla retribuzione imponibile (o altro sistema di quantificazione) che garantisca sostenibilità
- Contribuzione ordinaria (2/3-1/3), addizionale o straordinaria (interamente a carico datore)
- Regime contribuzione obbligatoria (rilevante per DURC)

Profili problematici

Garanzia durata assegno e tetti aziendali

Staffetta generazionale e sistema di finanziamento

Termine adeguamento vs. termine di entrata in vigore

Estensione platea, revisione fasce aliquote e rivalutazione sostenibilità aliquota

Integrazioni salariali

Interventi in settori di crisi

Misure di proroga

- CIGS settore *call center*
- CIGS formazione professionale gestione bonifiche per lavoratori ILVA
- CIGS crisi aziendali l. 130/2018
- CIGS recupero occupazionale aree crisi industriale complessa (rifinanziamento Fondo sociale occupazione e formazione)
- Indennità fermo pesca (rifinanziamento Fondo sociale occupazione e formazione)

Nuova indennità di discontinuità

Settore spettacolo

- Legge delega di riforma del settore 106/2022
- Riconoscimento delle peculiarità del lavoro nello spettacolo → Strutturale discontinuità (periodi tra uno spettacolo e l'altro)
- Compensare disallineamento regime retributivo/regime previdenziale → Compenso commisurato al tempo totale vs. copertura assicurativa riconosciuta per il solo tempo di esibizione
- Rifinanziamento Fondo sostegno economico temporaneo

125 ANNI INPS

INPS – DC Entrate Principali novità 2023

v3 / 21 febbraio 2023